

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1175)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 maggio 1973 (V. Stampato n. 1627)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 1973*

Costruzione da parte degli Istituti autonomi per le case
popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari
di truppa della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 132.000.000 per la concessione in favore degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, nu-

mero 408, per i mutui che gli istituti medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza in servizio continuativo.

Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.

Art. 2.

Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

I canoni di affitto sono determinati con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 132.000.000 annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.